

Con il decreto milleproroghe 2017 (di fine 2016), è stata introdotta una modifica al D.Lgs. 81/08, in particolare, viene modificato come segue **l'articolo 53 del testo unico in materia di sicurezza del lavoro**:

DOCUMENTAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA E STATISTICHE DEGLI INFORTUNI E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI

Articolo 53 – Tenuta della documentazione

...

**6. FINO AI DODICI MESI** successivi all'adozione del decreto interministeriale di cui all'articolo 8 comma 4, del presente decreto restano in vigore le disposizioni relative ai registri degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici.

Di fatto, questa modifica si traduce in una proroga di ulteriori 6 mesi dell'obbligo di tenuta della documentazione e registri degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici.

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2016, n. 244 Proroga e definizione di termini. (GU n.304 del 30-12-2016) Vigente al: 30-12-2016

Testo originario tratto dal Milleproroghe, art. 3 comma 2:

2. All'articolo 53, comma 6, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole: «Fino ai sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «Fino ai 12 mesi».

INOLTRE:

**SISTRI**

Viene prorogato fino al **31 dicembre 2017** il subentro del nuovo concessionario e **il periodo in cui continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti antecedenti alla disciplina del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri)**. È altresì prorogato fino al subentro del nuovo concessionario e comunque non oltre il 31 dicembre 2017 anche il dimezzamento delle sanzioni concernenti l'omissione dell'iscrizione al Sistri e del pagamento del contributo per l'iscrizione stessa.